

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 64

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012). (GU n.5 del 2-2-2013)

Titolo I ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 92 speciale del 21 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

OMISSIS

Art. 4

Promozione delle parità di trattamento

1. In attuazione dell'art. 20 della direttiva 2006/54/CE, gli organismi per la parità che operano a livello regionale sono:

a) la commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini;

b) la consigliera o il consigliere regionale di parità previsti dal decreto legislativo n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso la giunta ed il consiglio regionale.

2. Il CUG assolve a funzioni propositive, consultive e di verifica stabilite dalla giunta e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.

OMISSIS